



LICEO CLASSICO STATALE "A. CASARDI"
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO MUSICALE

Via F.do d'Aragona, 100 – 76121 BARLETTA

Tel. 0883531121

Cod. Fisc. 81003450723 Cod. Univoco UFS8DQ

Sito web <https://liceocasardi.edu.it>

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Riferimenti Normativi

Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253 - Prot. 5430/147/M

Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291

Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111

Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623

Nota Ministeriale prot. n.645 del 11/04/02

Nota Ministeriale prot. n. 1139 del 15/07/02

Nota Ministeriale prot. n. 1902 del 20/12/02 e Schema di Capitolato

Nota Ministeriale prot. n. 316 del 21/03/03

Nota Ministeriale prot. 1665/2003 - 19 maggio 2003

Nota Ministeriale prot. n.1385 (13 febbraio 2009)

Nota Ministeriale prot. n. 3630 (11 maggio 2010)

Visite guidate e viaggi di istruzione - Articolo esplicativo di G. Purpi

La responsabilità giuridica dell'insegnante - Articolo a cura dell'avv. Bruno Sechi

Gite scolastiche e partecipazione degli alunni con disabilità – Articolo da Superabile, portale INAIL

Circolare INAIL 31/03/2003

ARTICOLO 1. – FINALITÀ

I viaggi di istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi ad attività sportive costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e un aspetto dei percorsi PCTO del Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale Statale "Alfredo Casardi" e sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività costituiscono parte integrante delle discipline curriculari e, come tali, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici delle discipline che ne richiedono la realizzazione. Esse devono servire a completare la preparazione degli studenti e i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni di lezione.

Il Liceo Statale "A.Casardi", anche tramite la sua articolazione interna per indirizzi, procede all'inizio dell'anno ad una precisa programmazione di tali attività in accordo con il PTOF così come per tutte le altre attività didattiche.

Lo scopo del viaggio di istruzione o della visita guidata è quello di potenziare e integrare le conoscenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica, mentre la scelta dei luoghi meta del viaggio o della visita deve essere fatta sulla base di diversi fattori quali:

- la finalità del viaggio della visita:
- la fascia di età degli alunni interessati;
- le conoscenze e le competenze degli alunni interessati;
- le motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati;
- i temi che si pensa di integrare e approfondire con il viaggio o la visita.

I viaggi d'istruzione sono sicuramente parte integrante dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica e costituiscono, senza dubbio, un momento importante di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica e un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso l'insegnamento delle discipline curriculari e i rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e della responsabilizzazione di gruppo favorendone la socializzazione.

ARTICOLO 2 - NORME GENERALI

1. I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli Organi Collegiali della scuola. In particolare, spetta al Consiglio d'istituto determinare i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di classe dei quali si rende promotore il Collegio dei docenti.
2. Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno scolastico, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti.
3. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).
4. È opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.
5. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di Scienze Motorie.
6. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza dell'inglese o della lingua del Paese da visitare.
7. L'incarico di accompagnatore deve essere considerato prestazione di servizio a tutti gli effetti e comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti spesso vengono lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.
8. A conclusione dei viaggi d'istruzione i Docenti accompagnatori devono relazionare, nei rispettivi C.d.C., sull'attività svolta.

ARTICOLO 3 . LE TIPOLOGIE DI VIAGGI

1. I viaggi d'istruzione genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

A) Viaggi di interesse culturale.

I viaggi di interesse culturale si distinguono in viaggi in località italiane e in viaggi all'estero.

I viaggi da effettuare in località italiane hanno la finalità e l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici.

I viaggi da effettuare all'estero hanno la finalità e l'esigenza di osservare ed analizzare la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro Paese.

b) Viaggi connessi ad attività sportive.

Tale tipologia di viaggi ha l'identica valenza formativa dei viaggi di tipo **A**).

Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali, le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

C) Visite guidate.

Si effettuano nell'arco di una sola giornata, o anche parti di essa (es. in una mattinata) presso mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

ARTICOLO 4 - ORGANI COMPETENTI

1. I Viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti didattici e formativi presenti nel P.T.O.F. e pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi. Tutte le proposte di viaggio sono comunicate nei Consigli di Classe di ottobre e allegate ai verbali dei consigli stessi.

2. La funzione Strumentale vaglia la proposta e redige il piano generale.

3. I Docenti accompagnatori devono raccogliere le adesioni degli alunni e richiedere le autorizzazioni dei genitori.

4. Il piano generale così redatto è approvato dal Collegio dei Docenti che ne delibera l'integrazione nel PTOF.

5. La Commissione viaggi di istruzione, , costituita dalla funzione strumentale area 4, DSGA, assistente amministrativo, presieduta dal Dirigente Scolastico, ha il compito di:

- compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara, escludendo le agenzie che si siano dimostrate inadeguate o inadempienti;
- indicare gli elementi e i criteri su cui effettuare la comparazione;
- inviare le richieste dettagliate alle agenzie, fissando le modalità e il termine di invio delle offerte;
- aprire le offerte;
- esaminare la documentazione;

- valutare le offerte sulla base dei criteri prefissati;
- individuare la/e ditta/e aggiudicataria.

Non saranno prese in considerazione dalla Commissione:

- le proposte pervenute dopo il termine previsto;
- le variazioni successive alle delibere degli organi collegiali.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria svolta dalla Commissione viaggi di istruzione, il Consiglio di Istituto delibera, in base ai criteri di competenza, l'effettuazione dei viaggi e le Agenzie cui affidarne l'organizzazione.

Dopo la delibera del Consiglio di Istituto, sarà cura della Segreteria tenere i rapporti con la/e agenzia/e per l'iter di fornitura del servizio e dei pagamenti secondo le normali procedure.

Tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi devono essere improntati alla piena trasparenza e gli studenti e le famiglie hanno il diritto di prenderne visione in ogni momento.

ARTICOLO 5 – DESTINATARI

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero non inferiore ai 2/3 degli alunni delle classi stesse, Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni.

2. È opportuno, ma non esclusivamente determinato, che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

3. Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento e di valida tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o i problemi di salute che richiedano precauzioni particolari.

4. Tutti gli alunni potranno partecipare ai viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. I genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto.

5. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori e della dichiarazione che solleva i Docenti e la Scuola da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non imputabili all'incuria dei Docenti accompagnatori.

6. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.

7. Gli alunni in situazione di disabilità possono partecipare ai viaggi di istruzione con la presenza dei docenti di sostegno e, se questi ultimi non si sono resi disponibili o ne sono impediti per altri motivi, è necessario l'accompagnamento di un docente del consiglio di classe e/o di un genitore che potrà partecipare interamente a proprie spese, previa comunicazione al dirigente scolastico e al docente accompagnatore.

ARTICOLO 6 — RESPONSABILITA'

1. Responsabilità dei docenti

I docenti accompagnatori sono tenuti:

- alla conoscenza e al rispetto delle norme previste dalla C. M. 2 ottobre '96, n.623, integrata al 2002,
- ad accertarsi che gli studenti partecipino effettivamente alle attività previste dal viaggio di istruzione;
- alla vigilanza degli alunni come indicato dagli artt. 2047-2048 del Codice civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80.

2. Responsabilità degli studenti

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti, senza assumere iniziative autonome. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole suggerite dai docenti, anche quando essi non sono docenti della classe, e in particolare a:

- rispettare l'ambiente, inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, musei.);
- rispettare le esigenze altrui (il riposo e la tranquillità degli altri utenti del servizio);
- non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati senza il permesso dei docenti accompagnatori;
- non fare ricorso a bevande alcoliche o superalcoliche o sostanze comunque alteranti;
- non utilizzare il cellulare in modo improprio, pena il ritiro temporaneo da parte dei docenti e la riconsegna esclusivamente ai genitori.

3. Responsabilità delle famiglie

Le famiglie sono tenute a:

- comunicare con largo anticipo alla scuola le eventuali patologie e le terapie che si rendano necessarie, fermo restando che i docenti non si assumono la responsabilità della somministrazione dei farmaci;
- La scuola non è tenuta al rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione al viaggio di istruzione, per qualsivoglia motivo, qualora la procedura amministrativa sia stata già espletata;
- accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, perché i docenti ne sono responsabili solo nei tempi programmati;
- assicurarsi che i propri figli intraprendano il viaggio in buone condizioni di salute e che non portino con sé alcool o sostanze alteranti.

Qualora durante il viaggio non vengano rispettate le norme di comportamento e di sicurezza o si verificano problemi di salute che interferiscano con il normale svolgimento del viaggio secondo il programma previsto, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia che, a sue spese, dovrà immediatamente recarsi a riprendere il proprio figlio.

Norme per la sicurezza

1. Ove possibile, si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno, specialmente per lunghe percorrenze (per le quali è indicato anche l'aereo).
2. Di norma, si eviteranno gli spostamenti nelle ore notturne, se il mezzo di locomozione scelto è il pullman.
3. Le agenzie di viaggio interpellate dovranno essere in possesso di licenza di categoria.
4. Le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti.
5. Nel caso di spostamenti in pullman superiori a 9 ore giornaliere continuative il mezzo dovrà avere doppio autista.
6. Qualora ci sia un unico autista, ogni quattro ore e mezza di servizio dovrà riposare per non meno di 45 minuti.
7. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
8. L'agenzia scelta dovrà rilasciare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il numero di telefono di un referente sempre reperibile.
9. Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza situazioni di rischio, disguidi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti all'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
10. I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

ARTICOLO 7: DURATA DEI VIAGGI, DESTINAZIONI E DATE

1. I viaggi di istruzione hanno, di norma, una durata così articolata:

- per le classi Prime e Seconde giorni 1
- per le classi Terze e Quarte giorni 4
- per le classi Quinte giorni 5/6

2. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

3. Riguardo le date e le destinazioni le proposte saranno avanzate dai Consigli di Classe che le sottoporranno ai competenti organi collegiali quali Collegio Docenti e Consiglio di Istituto.

4. Le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte potranno recarsi in località italiane; le classi Quinte potranno recarsi anche in località straniere.

Delibera del Consiglio d'Istituto dell'11/10/2022, n. 156.